



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto - Oristano

ORDINANZA N. 03 /07

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni, con decorrenza immediata, per la disciplina del deposito temporaneo di merci e materiali allo scoperto sulle aree demaniali marittime nell'ambito dei porti del Compartimento Marittimo di Oristano;

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n° 84 relativa al "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI gli artt. 30, 50, 54, 1161, 1164 del Codice della Navigazione, e gli artt. 36, 38, 39, 79, 80: 81 e 82 del relativo Regolamento di esecuzione nonché l'art.16 della Legge 28.1.1994, n° 84 ed il D.M. 31.3.1995 concernente il regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge;

VISTI gli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per l'anno 2006;

VISTA l'Ordinanza n.139/2000 datata 28 dicembre 2000 della Capitaneria di Porto di Cagliari che disciplina la sosta ed il deposito temporaneo di merci nell'ambito dei porti ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Cagliari

RITENUTA la propria competenza, alla luce dell'elevazione di rango dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano a Capitaneria di Porto

CONSIDERATA l'opportunità di distinguere, ai fini del pagamento cui è soggetta l'occupazione temporanea di spazi demaniali portuali, fra merci destinate all'imbarco e merci provenienti dalle attività di sbarco, per meglio tener conto della realtà portuale di Oristano e delle attività commerciali che ivi hanno svolgimento

VISTA la propria Ordinanza n.24/06 in data 27 novembre 2006

ORDINA

ART. 1

L'art.2 dell'Ordinanza citata in premessa è sostituito dal seguente :

“L'occupazione temporanea autorizzata ai sensi dell'art.1 è soggetta al pagamento di un importo in ragione dello spazio occupato e del periodo della sosta, determinato come segue :

MERCI SBARcate :

TARIFFA PER MQ / GIORNO

- per sosta non superiore a 5 (cinque) giorni : franchigia. Essa decorre dalle ore 00.01 del giorno successivo a quello dell'inizio dell'occupazione, a prescindere dall'ora del deposito.
- per sosta dal 6° al 20° giorno: € 0.08 (zero virgola zero otto) al metro quadrato, per giorno di occupazione.
- per sosta dal 21° al 60° giorno: € 0.16 (zero virgola sedici) al metro quadrato, per giorno di occupazione.

Nel caso l'autorizzazione venisse prorogata oltre il periodo predetto, il canone da corrispondere è stabilito in € 0.18 (zero virgola diciotto) al metro quadrato richiesto per ogni giorno di

occupazione.

MERCI DA IMBARCARE

TARIFFA PER MQ/GIORNO

- per sosta non superiore a 10 (dieci) giorni : franchigia. Essa decorre dalle ore 00.01 del giorno successivo a quello dell'inizio dell'occupazione, a prescindere dall'ora del deposito.
- per sosta dall'11° al 20° giorno: € 0.08 (zero virgola zero otto) al metro quadrato, per giorno di occupazione.
- per sosta dal 21° al 60° giorno: € 0.16 (zero virgola sedici) al metro quadrato, per giorno di occupazione.

Nel caso l'autorizzazione venisse prorogata oltre il periodo predetto, il canone da corrispondere è stabilito in € 0.18 (zero virgola diciotto) al metro quadrato richiesto per ogni giorno di occupazione.

L'occupazione degli spazi demaniali portuali con merci da imbarcare non potrà avvenire nella fascia demaniale dell'ampiezza di mt.30 (trenta) dal ciglio banchina, salva diversa valutazione di questa Autorità Marittima in relazione allo stato dei luoghi e alla natura della occupazione medesima, per non ostacolare il transito lungo le banchine medesime e/o l'effettuazione di altre operazioni portuali nella zona interessata dall'occupazione.

Le suddette tariffe per occupazioni di merci sbarcate/da imbarcare sono soggette ad aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT, che sarà determinato e reso noto da questa Capitaneria di Porto.

Ai fini del computo della tariffa, si determina che:

- Carbone, sale ed altra merce solida alla rinfusa: ogni 3,5 tonn. vengono equiparate a 1 (uno) metro quadrato;
 - Tronchi: ogni tronco corrisponde all'occupazione di 3 (tre) metri quadrati.
- Sarà cura delle competenti Autorità Marittime effettuare le relative misurazioni.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante compilazione del modello F23 versando l'importo indicato nell'Ordine d'introito che sarà rilasciato da questa Autorità Marittima, presso qualsiasi Istituto/Ufficio abilitato a ricevere detto versamento, avendo cura di trascrivere su di esso, oltre ai dati personali e/o della Società, quelli che di seguito si riportano :

Cod.Ufficio	Cod.territoriale	Causale	Cod.tributo	Imposta di bollo
9A7	G113	PA	842T con la dicitura : Canone per occupazione temporanea di banchina portuale	456T

A pagamento avvenuto, e comunque entro e non oltre gg.20 (venti) sarà cura degli interessati far pervenire a questo Ufficio copia della ricevuta del predetto Mod.F23.

ART.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

ART.3

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve, in tal caso, le maggiori responsabilità che ne discendono, saranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione e saranno considerati responsabili, altresì, dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose a causa della commessa infrazione.

Oristano, lì 09 marzo 2007

firmato
IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Francesco CALIA

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-